

I rifiuti sarebbero poi stati abbandonati (grazie all'attività di trasportatore svolta dal Lopocarno) in vari territori della provincia di Bari e sui terreni di aziende agricole, sotto l'apparente fornitura di ammendante organico composto, ma in realtà abbandonando rifiuti di ogni tipo, quale plastica, siringhe, lacci emostatici, tubi di dentifricio.

Diversi procuratori della Repubblica in sede di audizione hanno fornito informazioni sul tema.

Il procuratore Seccia ha evidenziato come siano in esercizio nella provincia di Foggia impianti di termodistruzione, soprattutto per rifiuti pesanti, quali quelli tossici e sanitari che, soprattutto nel cerignolano, assicurano anche la gestione di quota parte di quelli calabresi e siciliani. È una situazione che va costantemente monitorata e che richiede la verifica necessaria dei vettori e di coloro i quali portano ed esportano i rifiuti, soprattutto quelli pericolosi, in terra pugliese.

Il dottor Savasta della procura di Trani ha precisato, come sopra già evidenziato, che nei territori di Andria, di Canosa e del foggiano vi sono realtà criminali che hanno collegamenti con la criminalità napoletana. Nell'indagine pendente in materia di rifiuti animali da macellazione, emerge che la maggior parte della produzione di questi rifiuti animali misti a scarti aveva origine in Campania. I rifiuti venivano poi smistati nei due centri di Brindisi e di Trani, dove erano trasformati in farina e grassi animali, poi utilizzati nelle filiere alimentari dei polli.

In sostanza vi è un collegamento tra la criminalità campana e la criminalità locale che, pur non potendo essere sempre qualificata come criminalità di stampo mafioso, è comunque organizzata e strutturata per gestire il traffico di rifiuti.

Il traffico transregionale di rifiuti che ha visto coinvolte regioni del nord e del centro-nord (le indagini della procura della Repubblica di Milano e della procura della Repubblica di Lanciano).

Sempre con riferimento al tema dei traffici transregionali di rifiuti particolarmente importante è l'indagine condotta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano che ha istruito (con risultati positivi) un'indagine concernente attività continuate di traffico illecito di rifiuti che venivano smaltiti in vari siti, tra cui le discariche pugliesi "Ecolevante" e "Vergine".

Il processo si è concluso con sentenze di condanna nei confronti degli imputati, alcuni dei quali condannati in sede di giudizio abbreviato con sentenza emessa dal Gup dottor Simone Luerti, altri dal tribunale collegiale di Milano (le sentenze risultano essere state sostanzialmente confermate anche all'esito del giudizio in Cassazione).

Come è stato sottolineato nell'incipit della sentenza emessa dal dottor Luerti, le indagini si sono sviluppate a larghissimo raggio, mettendo in luce un vasto traffico illecito di rifiuti, che ha coinvolto un elevato numero di soggetti, tutti a diverso titolo appartenenti al settore dei servizi ecologici, e soprattutto gravitante intorno alla società La Lombarda SpA corrente in Fagnano Olona (VA).

Gli importanti risultati probatori sono stati realizzati grazie ad una serrata attività investigativa che si è avvalsa di strumenti di

ricerca della prova, quali le intercettazioni, che hanno consentito agli investigatori di andare oltre il dato meramente formale della documentazione di accompagnamento dei rifiuti.

Si legge nella sentenza « In via generale, è appena il caso di osservare, prima di entrare nel merito delle imputazioni e delle prove, che l'indagine ha avuto il grande pregio di riuscire a superare lo schermo formale delle autorizzazioni e della documentazione di accompagnamento della circolazione dei rifiuti, mostrando la realtà illegale sottostante.

Specialmente grazie alle intercettazioni telefoniche, consentite dalla contestazione del delitto di cui all'articolo 53-*bis* del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'indagine ha ottenuto risultati altrimenti insperati, atteso che la meticolosa disciplina in materia di rifiuti, da un lato, impone una serie di obblighi formali e strumentali alla corretta gestione degli stessi; ma dall'altro consente di costruire un "mondo di carta" che nulla ha a che fare con la corretta e legale circolazione dei materiali di scarto ».

Nella sentenza sono descritte con dovizia di particolari le condotte attraverso cui è stato consumato il traffico illecito di rifiuti, che ha assunto dimensioni transregionali e che ha visto coinvolte diverse regioni sia del nord Italia che del sud Italia.

Per quel che concerne la Puglia, oggetto della presente relazione, è particolarmente importante la disamina delle condotte attraverso le quali sono stati illecitamente smaltiti i rifiuti presso la discarica Ecolivante e Vergine.

In sostanza, si assiste ad una triangolazione tra la Campania (proprio nel momento in cui vi era una situazione di emergenza), da dove sono partiti i rifiuti, la Lombardia, dove i rifiuti sono stati fittiziamente sottoposti ad un trattamento idoneo a consentire l'attribuzione del codice CER 191212, e la Puglia, ove i rifiuti sono giunti a destinazione presso la discarica Vergine muniti di documentazione falsa.

Secondo quanto riferito nella sentenza summenzionata la regione Campania versava in una situazione di emergenza a causa della cronica insufficienza o mancanza di adeguati impianti di recupero, smaltimento o di termovalorizzazione; la situazione era affidata al commissario straordinario per l'Emergenza, che si avvaleva della società interamente pubblica Pomigliano Ambiente per la gestione degli impianti mobili come quello importantissimo di Giffoni Valle Piana (SA), in cui confluivano tra gli altri i rifiuti urbani della città di Napoli; l'impianto sottoponeva i rifiuti urbani ad un primo trattamento meccanico denominato tritovagliatura e successivamente destinava le frazioni secca e umida ad altri impianti in esecuzione di contratti di appalto, assegnando all'origine il codice identificativo CER 191212, tanto alla frazione umida quanto a quella secca; uno dei contraenti era la società Sineco Srl di Cavallari Pierpaolo, che occupava oggettivamente una posizione strategica nella circolazione dei rifiuti usciti da Giffoni. Successivamente, senza mutamento del codice CER i rifiuti meramente transitati dalla Sineco di Castenaso (BO) per mezzo dei camion del vettore Veca Sud di Ventrone, proseguivano il viaggio in direzione de La Lombarda Servizi Ecologici

Srl della famiglia Accarino e, dopo avere subito non un vero e proprio trattamento né una vera e propria miscelazione, ma semplicemente un “rivestimento” di altro materiale industriale o naturale, venivano destinati ad impianti di compostaggio (procedimento naturale di recupero del materiale organico per destinarlo all’agricoltura e quindi del tutto incompatibile con le frazioni secche dei rifiuti solidi urbani) come la TEA di Castelli Giuseppe a Fino Mornasco (CO) o la San Carlo di Pagliano Gino, ovvero in discariche quali la Ecolevante di Grottaglie (TA), la Vergine di Taranto e la TEA di Mantova.

L’artefice di tutte le operazioni era Marco Domizio, da un lato in ottimi rapporti di amicizia con Cavallari Pierpaolo e dall’altro in affari con gli Accarino, e nello stesso tempo dipendente della Ecoltecnica. Domizio è colui che faceva da mediatore tra gli Accarino da un lato e Cavallari (che li conosceva appena) e Ventrone dall’altro. Nel contempo, la sua posizione di dipendente Ecoltecnica gli consentiva un buon rapporto con Martini Rino, amministratore delegato della società, già ufficiale del Corpo forestale dello Stato, grande esperto in materia ambientale e consapevolmente coinvolto in tutta la vicenda dei rifiuti campani ».

E quindi, la gran parte dei rifiuti provenienti dall’impianto di Giffoni Valle Piana veniva materialmente trasportata dapprima a Bologna, quindi a Olgiate Olona in provincia di Varese per poi proseguire, rectius ritornare, in Puglia, dove sarebbe stata smaltita in due discariche di Taranto e provincia.

In sostanza, i rifiuti prodotti in Campania e provenienti dall’impianto di tritovagliatura di Giffoni Valle Piana, usciti con codice CER 19.12.12. non avrebbero potuto essere smaltiti legittimamente nelle discariche pugliesi e lombarde, e dunque l’unica possibilità perchè venissero smaltiti fuori regione era quella di utilizzare strumenti illeciti.

Altra più recente indagine, che non ha però riguardato i rifiuti campani, è quella condotta dalla procura della Repubblica di Lanciano e poi trasmessa alla procura della Repubblica di Perugia, in conseguenza dell’attribuzione alla direzione distrettuale antimafia della competenza in merito al reato di cui all’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si tratta di un’indagine che ha riguardato un traffico illecito di rifiuti confluiti nella discarica Vergine (cfr. parte seconda della relazione, relativa alla provincia di Taranto).

Le indagini condotte dalla procura della Repubblica di Milano e dalla procura della Repubblica di Lanciano che hanno portato alla contestazione di reati in ordine ai quali sono state emesse sentenze divenute definitive, nel primo caso, e ordinanze cautelari, nel secondo, consentono di formulare alcune osservazioni.

La Puglia è stata coinvolta sia nel traffico di rifiuti provenienti dalla Campania in una delle varie fasi dell’emergenza, e sia in un traffico di rifiuti che ha visto coinvolte altre regioni.

A fronte di ciò nessuna informazione su questo specifico tema è stata fornita dagli organi di controllo locali in merito ad anomalie registrate con riferimento alle discariche sopra indicate (Ecolevante e

Vergine), rispetto alla quali vi sono state anche numerose denunce da parte delle popolazioni locali.

Meraviglia, dunque, che *in loco* non siano state sviluppate indagini, nè che siano state segnalate alla Commissione le indagini sopra menzionate, e ciò sia da parte degli organi di controllo sia da parte degli organi investigativi.

Si tratta di un *gap* conoscitivo delle autorità locali che non può non incidere negativamente sulla programmazione delle attività di controllo e prevenzione, che dovrebbero essere orientate anche in ragione dell'individuazione di zone o settori particolarmente sensibili.

3.3.5.2 *I rapporti tra la criminalità organizzata campana e la criminalità organizzata pugliese*

I dati forniti, in particolare, dalla magistratura pugliese, con riferimento alle indagini concernenti il traffico illecito di rifiuti dalla Campania alla Puglia, consentono di elaborare una serie di considerazioni in merito alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo dei rifiuti in Puglia.

Il fenomeno della criminalità organizzata in relazione allo smaltimento dei rifiuti in Puglia risulta evidente dal fatto che in questo territorio vengano trasferiti in modo illecito ed organizzato i rifiuti provenienti dalla regione Campania, ed a mezzo di organizzazioni criminali radicate in quel territorio.

Il fatto che si tratti di associazioni criminali nate in Campania ed ivi operanti non significa che, nel momento in cui operano nel contesto territoriale pugliese, la sola diversa dimensione territoriale del fenomeno abbia rilievo rispetto al fatto che il fenomeno stesso si manifesti come espressione di criminalità organizzata.

Merita poi di essere approfondita la questione se tali associazioni criminali si avvalgano nel territorio pugliese di soggetti genericamente disponibili allo svolgimento di attività illecite e rudimentalmente aggregati in relazione a contingenti azioni illegali, ovvero se anche la sponda dell'organizzazione criminale campana sia a sua volta, ed essa stessa, una vera e propria organizzazione criminale.

Da questo punto di vista, le risultanze dell'azione repressiva nella regione Puglia (secondo quanto dichiarato dal procuratore di Bari, dottor Laudati) non hanno portato ad un accertamento pieno dell'esistenza di organizzazioni criminali strutturate nel senso di un totalizzante controllo del territorio, come avviene invece nelle tre regioni sicuramente permeate dalla presenza radicata di associazioni di stampo mafioso (Calabria, Sicilia e Campania).

Tuttavia il fenomeno è stato ampiamente investigato ed è divenuto tema di importanti procedimenti dai quali è emersa comunque una forte aggregazione tra gli adepti dei sodalizi presi di mira, come sopra già evidenziato.

Tali sodalizi, pur non avendo acquistato sempre una forza tale da potere di per sé funzionare avvalendosi di una forza di intimidazione e di omertà proveniente dal vincolo associativo, tuttavia hanno importato, per così dire, sul territorio, le caratteristiche di tal fatta che qualificano le organizzazioni campane.

Fungendo da base materiale per l'operato delle organizzazioni campane hanno provocato, sia pur in modo indiretto, l'espansione dell'efficacia del metodo mafioso nel ciclo illecito dei rifiuti, per come dimostrato dalla circostanza che fenomeni quali mega-interramenti di rifiuti o esportazioni degli stessi in paesi esteri con strumentazione imponente nel territorio pugliese, necessita di una rete di accordi, di complicità, di connivenze, di controllo del territorio, di controllo del settore dei trasporti, che sono tutti aspetti peculiari delle organizzazioni mafiose.

In sostanza, conclusivamente, la situazione che si è avuto modo di constatare è che, sebbene il fenomeno dell'organizzazione criminale di stampo mafioso sul territorio pugliese non sia stato giudizialmente accertato nelle sue reali dimensioni (lo stesso procuratore Laudati ha fatto riferimento alla distanza, in campo processuale, che esiste tra "il fatto" e "l'accertamento del fatto"), tuttavia vi sono associazioni criminali che fanno da sponda alla camorra, ne consentono l'espansione sul territorio pugliese che, per le sue caratteristiche geomorfologiche, si presta al traffico illecito di rifiuti così come per anni effettuato dalle associazioni camorristiche campane in Campania (attraverso tombamenti o interramenti in cave abbandonate o dismesse, spargimento sui terreni di rifiuti anche pericolosi).

La Commissione ha acquisito informazioni circa la pendenza di indagini attinenti precipuamente ai legami tra la criminalità pugliese e la criminalità organizzata delle regioni vicine ».

3.3.6 *Ipotesi di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei consorzi*

Con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo camorristico nello specifico settore dei consorzi si rileva il procedimento penale N. 36856/01 R.G.N.R., n. 74678/02 R.G. GIP, a carico dell'onorevole Nicola Cosentino.

Il procedimento viene esaminato in questa parte della relazione in quanto, pur trattandosi di indagine relativa a reati consumatisi nel territorio del casertano, la stessa è stata condotta dai magistrati della DDA presso il tribunale di Napoli.

Nel corso dell'indagine il GIP presso il tribunale di Napoli ha emesso, su richiesta della locale procura distrettuale antimafia, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato (doc. 1182/1).

Agli atti della Commissione è stata acquisita la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Cosentino (comprendente il testo integrale dell'ordinanza cautelare), richiesta che è stata rigettata dalla Camera di appartenenza.

L'imputato è a giudizio avendo richiesto il rito immediato.

3.3.6.1 *Le impugnazioni avverso l'ordinanza e i provvedimenti giudiziari della fase cautelare*

La Commissione ha ritenuto opportuno acquisire la documentazione attinente all'intera fase cautelare, tenuto conto della delicatezza

delle questioni affrontate e delle istanze difensive presentate per conto dell'indagato.

Avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa in data 7 novembre 2009, i legali del Cosentino hanno presentato ricorso in Cassazione. Con provvedimento del 28 gennaio 2010, n. 8158/10, la Cassazione ha rigettato il ricorso (doc. 1182/1 e 1182/9).

Il 26 maggio 2010, è stata rigettata dal GIP un'ulteriore istanza difensiva (doc. 1182/8). Nell'istanza erano stati prospettati due elementi nuovi.

Il primo elemento era rappresentato dalla vicenda cautelare di Orsi Sergio, il quale, con ordinanza del GIP di Napoli del 2009, era stato ristretto in carcere per partecipazione al clan camorristico del casalesi fino all'anno 2005.

In particolare, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento del tribunale del riesame (confermativo dell'ordinanza cautelare) in quanto non adeguatamente motivato in merito all'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità ex articolo 275 comma 3 cpp.

Successivamente, il tribunale del riesame di Napoli aveva ritenuto di non potere evincere dal materiale investigativo elementi utili alla confutazione delle prospettazioni difensive in forza delle quali i rapporti di Orsi Sergio con il gruppo criminale si sarebbero esauriti nel 2002.

Tuttavia, questo elemento, concernente la posizione di Orsi Sergio, non è stato ritenuto estensibile anche alla posizione di Cosentino.

Agli atti della Commissione rimangono le motivazioni delle richieste di revoca delle misure e dei motivi per cui sono state rigettate.

3.3.7 Il procedimento penale a carico di Bidognetti Francesco e altri (procedimento n. 24961/10 mod. 21)

Si è ritenuto di trattare nell'ambito del presente capitolo i fatti oggetto del procedimento penale sopra menzionato in quanto rappresentano, sia pure nell'ambito di una prospettazione accusatoria, uno spaccato della storia criminale dipanatasi per decenni nella regione campana. I due pubblici ministeri della procura di Napoli, Alessandro Milita e Giuseppe Narducci, attraverso l'utilizzo di procedimenti già passati in giudicato e di elementi di prova ulteriormente acquisiti hanno ricostruito una vicenda di disastro ambientale di proporzioni uniche nel settore che qui interessa.

Il procedimento penale n. 24961/10 mod. 21 (costituente stralcio del proc. n. 36856/01 mod. 21) ha ad oggetto una serie di fatti illeciti inerenti la gestione dei rifiuti dipanatasi in un arco temporale molto ampio e che, secondo l'impostazione accusatoria, hanno determinato una situazione di disastro ambientale caratterizzata da un inquinamento del terreno e della falda acquifera di enormi proporzioni. Al fine di comprendere il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti campani, il coinvolgimento della criminalità organizzata di stampo camorristico, la partecipazione illecita di esponenti della pubblica amministrazione nonché l'evoluzione dei procedimenti giudiziari che

hanno avuto ad oggetto tali temi, appare decisamente chiarificatore il documento inviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli e rappresentato dalla requisitoria scritta che sostituiti procuratori presso la DDA di Napoli, Alessandro Milita e Giuseppe Narducci, hanno predisposto e prodotto all'organo giudicante nell'ambito del processo sopra citato (doc. 1182/4).

La requisitoria predetta assume particolare rilievo in quanto, a prescindere dall'esito del giudizio nell'ambito del quale è stata presentata, ha il merito di porre in sequenza i risultati investigativi — in molti casi acclarati da sentenze passate in giudicato — acquisiti nell'ambito di numerosi procedimenti, il cui pieno valore è possibile apprezzare proprio nell'ambito di una lettura congiunta e consequenzialmente logica dei dati giudiziari raccolti.

La complessità delle vicende legate allo smaltimento illecito di rifiuti nel territorio campano deriva anche dalla circostanza di essere stati gli illeciti ambientali disvelati da una serie di indagini e procedimenti che nel tempo si sono sovrapposti ed intersecati tra di loro sicchè illeciti traffici di rifiuti che, in prima battuta apparivano gestiti da singoli o da associazioni ordinarie, successivamente, grazie alle propalazioni di diversi collaboratori di giustizia e alla lettura orientata delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nei diversi procedimenti, sono stati ricondotti ad una matrice unica, essenzialmente di stampo camorristico, basata su un controllo capillare del territorio e monopolistico del settore dei rifiuti.

Lo sforzo ricostruttivo dei pubblici minsiteri espresso nella requisitoria è, dunque, per molti versi, uno spaccato storico di vicende che hanno segnato in maniera devastante il territorio campano.

Il documento originario si compone di circa 1.000 pagine ed è allegato alla presente relazione. E, tuttavia, si ritiene opportuno riportarne in questa sede i passaggi più significativi, al fine di delineare l'ossatura della requisitoria e, con essa, facilitare anche la ricostruzione degli avvenimenti.

Preliminare è la disamina, sia pure sintetica, delle imputazioni.

In primo luogo, è stato contestato a Facchi (sub commissario emergenza rifiuti), Chianese (amministratore della Resit Srl), Santillo, Frattaruolo, Buonomo, Di Meo, Alfani (incaricati dal Chianese per la redazione di relazioni tecniche) e Pinto (Presidente del consorzio NA3) il reato di truffa ai danni dello Stato e abuso d'ufficio, aggravati dal metodo mafioso, truffa consistita nell'avere posto in essere una serie di artifici e raggiri finalizzati all'ottenimento di provvedimenti autorizzativi ideologicamente falsi onde smaltire i rifiuti provenienti dalla gestione commissariale e i rifiuti speciali anche pericolosi provenienti da privati presso le discariche della Resit Srl amministrata da Chianese Cipriano, il tutto inducendo in errore il commissario di governo in merito alla sussistenza delle condizioni per l'utilizzo delle discariche e, quindi, dell'autorizzazione alla spesa.

L'illecito smaltimento sarebbe costato al commissario di governo circa 37 milioni di euro. Una parte di tale soma (17 milioni circa) sarebbe stata effettivamente liquidata e corrisposta. La restante parte sarebbero stata oggetto di distinte illecite azioni civili monitorie esperite da Chianese Cipriano (a nome Resit Srl) nei confronti sia dell'Impregco che del Consorzio NA3.

La truffa sarebbe stata consumata attraverso atti ideologicamente falsi, con i quali sarebbero stati emessi provvedimenti autorizzativi all'utilizzo delle discariche Resit per lo smaltimento dei rifiuti suddetti.

In tal modo, sarebbero state, quindi, realizzate e gestite quattro discariche non autorizzate di rifiuti pericolosi e non, in località Scafarea nel comune di Giugliano.

Sono state poi contestate a Facchi, Chianese, Valente Giuseppe, quest'ultimo quale presidente del consorzio Impregeco, una serie di truffe ai danni dello Stato consumate attraverso una pluralità di artifici e raggiri successivi all'emanazione di provvedimenti autorizzativi ideologicamente falsi (legittimanti lo smaltimento di rifiuti provenienti dalla gestione commissariale e di rifiuti speciali provenienti dai privati presso i siti della Resit Srl). Veniva, dunque, indotto in errore il commissario di governo in merito al valore degli smaltimenti (attraverso la predisposizione di false fatture e la mancata registrazione dei dati esatti relativi agli smaltimenti nei registri dei rifiuti) e così procurato un ingiusto profitto a Chianese Cipriano, con corrispondente ingente danno patrimoniale al pubblico erario.

Con le aggravanti di aver agito con metodo mafioso, assoggettando le comunità locali agli interessi mafiosi, e di aver agito unitamente ai concorrenti al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa denominata clan dei casalesi, creando slealmente un monopolio di impresa nel settore attuato attraverso una transazione clandestina — con devoluzione illecita dei relativi costi ai danni dello stato — tra due diversi gruppi esponenti del potere mafioso, l'uno rappresentato dal Chianese, l'altro dal Valente, così sanando le relative frizioni e risolvendone il contrasto, in modo da ricavarne uno stabile finanziamento per il gruppo mafioso ed un profitto criminale per i corresponsabili.

Ancora, sono stati contestati i falsi ideologici funzionali alla consumazione dei reati di truffa descritti.

È stato, inoltre, contestato il reato di disastro ambientale aggravato dal metodo mafioso nei confronti di numerosi soggetti (Alfani Remo, Barbato Giuseppe, Bidognetti Francesco, Buonomo Attilio, Cerci Gaetano, Chianese Cipriano, De Santis Vincenzo, Di Cicco Carmine, Di Marino Luigi, Di Meo Mosè, Facchi Giulio, Ferrante Giovanni, Frattaruolo Antonio, Giordano Giuseppe, Mazza Bruno, Menale Filomena, Pezone Luigi, Pinto Domenico, Roma Elio, Roma Generoso, Roma Raffaele, Sagliocco Lucio, Santillo Enrico, Sarno Giancarlo, Vetrano Carlo).

Gli imputati appaiono espressione di diversi centri di potere.

Il primo e più importante è costituito dalla componente camorristica riconducibile a Bidognetti Francesco e Cerci Gaetano, i quali (attraverso la società « Ecologia 89 » ed altre analoghe strutture, aventi lo scopo di dare copertura formale alla gestione mafiosa del ciclo trans regionale di smaltimento dei rifiuti) operavano in regime di monopolio e consentivano lo smaltimento abusivo in discariche campane, in particolare nelle aree di Giugliano, di quantitativi ingenti di rifiuti in un arco temporale snodatosi tra il 1988 e il 1994.

Chianese viene indicato come l'artefice della gestione mafiosa del ciclo dei rifiuti per aver effettuato smaltimenti illeciti nei siti delle società a lui riconducibili (Setri, Cimevi e poi Resit Srl).

In questo sistema illecito, Roma Elio, Roma Generoso e Roma Raffaele sono stati individuati, secondo la prospettazione accusatoria, quali stabili trasportatori di rifiuti prodotti dagli industriali italiani e smaltiti presso le discariche abusive.

Specifiche responsabilità sono state attribuite anche a pubblici ufficiali in servizio presso la provincia di Napoli, i quali avrebbero concorso attraverso condotte commissive ed omissive, ad agevolare le condotte illecite.

Nella contestazione sono ricomprese diverse figure che vanno dagli organi di controllo a soggetti di rilievo operanti nella struttura commissariale, a professionisti incaricati di redigere perizie.

Ciò che effettivamente colpisce nell'ambito del procedimento è proprio l'ipotizzato coinvolgimento di organi di controllo che avrebbero avuto il compito di neutralizzare tempestivamente e professionalmente l'inquinamento in atto.

Si riporta integralmente l'ultima parte dell'imputazione del capo 35) dalla quale si evincono le effettive ed impressionanti dimensioni dell'inquinamento:

« (...) intenzionalmente alteravano gravemente – in ragione della rilevante vastità dell'inquinamento dell'area Resit (pari a circa 21.4 ettari), della durata ultraventennale degli smaltimenti di rifiuti pericolosi congiunti alle altre tipologie, dell'immensa quantità di percolato veicolabile nel sottosuolo (stimata in complessive tn. 57.900), della previsione della contaminazione del percolato almeno fino al 2080, delle quantità dei rifiuti smaltiti pari ad almeno 806.590 tonnellate (di cui 99.400 tonnellate smaltiti in rilevato), della pericolosità e commistione dei rifiuti ivi smaltiti (pari a circa 341.000 tonnellate riguardo ai rifiuti speciali pericolosi, principalmente smaltiti negli invasi cd. I e II Catg e sotterrati nelle aree esterne agli invasi; pari a circa 160.500 tonnellate riguardo ai rifiuti speciali non pericolosi, principalmente smaltiti nell'invaso cd. cava X, in parte, ed in rilevato su tutta l'area; pari a circa 305.050 tonnellate riguardo ai rifiuti RSU ed assimilabili, principalmente smaltiti negli invasi Cd. cava X, in parte, e cava Z), della vastità e profondità dei luoghi coinvolti dagli smaltimenti illeciti (dal fondo degli invasi, posto fino a circa -28 metri dal piano campagna, sino al rilevato, per altri 7-9 metri), della localizzazione dei rifiuti maggiormente pericolosi (come quelli prodotti da Acna, stimati tra i -12 metri e i -18 metri dal piano campagna, per l'invaso II cat.; tra -8 metri e -20 metri dal piano campagna, per l'invaso di I cat.), dell'assenza di presidi tecnici per gli invasi, delle modalità abusive degli smaltimenti, della presenza di almeno un pozzo disperdente entro l'area Resit, foriero di accelerazione antropica, dell'elevata possibilità di fratturazione della formazione tufacea al di sotto degli invasi, unica barriera naturale tra gli invasi e la falda – per i conseguenti effetti sull'acqua, sulla vegetazione e sull'uomo – le matrici ambientali e precisamente:

la vegetazione ad uso agricolo in zona, altamente stressata e soggetta a fitopatie causa migrazione laterale del biogas per la fessurazione e stratificazione del terreno e l'assenza di adeguati impianti di raccolta, captazione del biogas, l'assenza di impermeabilizzazione, con inquinamento anche dei terreni confinanti (con

violazione Capo 4.2.3.3.f. DCI del 27.07.84 e succ. mod. e Capo 2.6 Alleg. 1 decreto legislativo n. 36 del 2003).

il terreno, contaminato da percolato, in più punti e a più profondità del sottosuolo;

l'acqua di falda inquinata, con rischio per l'agricoltura, per la salute animale e, secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006), la salute umana, se assunta per contatto diretto, soprattutto per la presenza di alifatici clorurati cancerogeni (n. 44 tricloroetilene e n. 45 tetracloroetilene della tab.2 all.5 decreto legislativo n. 152 del 2006) e da alifatici clorurati non cancerogeni (n. 50 1,2-dicloropropano, stessa tab.); per la presenza di alcune sostanze, tra quelle indagate, con concentrazioni oltre il limite tabellare dell'allora vigente decreto ministeriale n. 471 del 1999 (1,2-dicloropropano, tri-tetra-cloroetilene) (già in violazione dell'allora vigente Capo 4.2.2.c. della DCI 27 luglio 1984) per superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee prelevate dai pozzi e per i parametri ferro, manganese, nitriti, tra quelli analizzati, ai sensi della tabella 2, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 senza che vi sia stato un intervento di messa in sicurezza e di bonifica, così come imposto, in ultimo dal decreto legislativo n. 152 del 2006, titolo V, parte IV, inquinamento in atto della falda acquifera destinato inesorabilmente ad aumentare negli anni per la progressiva infiltrazione dell'enorme quantità di percolato accumulato entro gli invasi non confinati artificialmente.

Così cagionando intenzionalmente il disastro ambientale, e l'avvelenamento della falda acquifera sottostante ai siti di discarica — falda in progressivo deficit idrico e sempre più compressa per la vicinanza del mare e per l'intrusione salina — acqua fortemente emunta in zona per l'attività agricola e industriale, nonché per scopi alimentari della popolazione residente nel comprensorio limitrofo, composta da un numero imprecisato di persona, con futura contaminazione della falda anche oltre i confini della provincia di Napoli.

Con l'aggravante di cui all'articolo 434, comma 2 essendosi effettivamente verificato il disastro.

Con le aggravanti di aver agito con metodo mafioso, assoggettando le comunità locali agli interessi mafiosi nonché di aver agito al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa denominata clan dei casalesi ed il clan alleato denominato Mallardo, creando slealmente un monopolio di impresa nel settore attuato attraverso l'abbattimento dei costi di smaltimento, in modo da ricavarne uno stabile finanziamento per il gruppo mafioso ed un profitto criminale per i corresponsabili.

In Giugliano ed altre località della provincia di Napoli e Caserta, dalla metà degli anni '80 avvelenamento e disastro permanente con picco della contaminazione e dell'avvelenamento della falda acquifera previsto al più entro il 2064, quando anche la naturale e più lenta migrazione dell'enorme massa di percolato stagnante raggiungerà la falda sottostante gli invasi Resit e si aggiungerà alla contaminazione in atto ».

La memoria depositata per la requisitoria dai sostituti procuratori Milita e Narducci si snoda attraverso i dati acquisiti da sentenze passate in giudicato, da dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia (con i relativi riscontri), da attività intercettive, da consulenze tecniche e verifiche documentali.

Se ne riportano alcuni stralci, ritenuti maggiormente significativi, utili a focalizzare alcuni passaggi dell'inchiesta:

« (...) è necessario sottolineare come gli elementi integrativi — unitamente a quelli preesistenti — siano tali da delineare un quadro probatorio granitico quanto alla responsabilità dei mafiosi dimostratisi interni al ciclo rifiuti e, in particolare, dei ruoli soggettivi più significativi: il capo clan Francesco Bidognetti, il suo referente specializzato Cerci Gaetano, l'ideatore ed esecutore mafioso Chianese Cipriano nonché il pubblico ufficiale resosi principale artefice della new age avvelenatrice, il Sub-commissario Giulio Facchi.

Emergerà anche il contributo causale consapevolmente offerto da soggetti non centrali, ma affatto secondari, nella dinamica criminale dipanatasi nel ventennio, quali Pinto Domenico.

Si tratterà, (...), dei principali protagonisti del potenziale avvelenamento di un'intera generazione campana, (...).

Anticipando gli esiti della consulente tecnico e descrivendo le risultanze finali, si evidenzia la rilevante vastità dell'inquinamento dell'area Resit (pari a circa 21.4 ettari), la durata ultraventennale degli smaltimenti di rifiuti pericolosi congiunti alle altre tipologie, l'immensa quantità di percolato veicolabile nel sottosuolo (stimata in complessive tn. 57.900), la previsione della contaminazione del percolato almeno fino al 2080, le quantità dei rifiuti smaltiti pari ad almeno 806.590 tonnellate (di cui 99.400 tonnellate smaltiti in rilevato), la pericolosità e commistione dei rifiuti ivi smaltiti (pari a circa 341.000 tn riguardo ai rifiuti speciali pericolosi, principalmente smaltiti negli invasi cd. I e II catg e sotterrati nelle aree esterne agli invasi; pari a circa 160.500 tn riguardo ai rifiuti speciali non pericolosi, principalmente smaltiti nell'invaso cd. cava X, in parte, ed in rilevato su tutta l'area; pari a circa 305.050 tonnellate riguardo ai rifiuti RSU ed assimilabili, principalmente smaltiti negli invasi cd. Cava X, in parte, e cava Z), la vastità e profondità dei luoghi coinvolti dagli smaltimenti illeciti (dal fondo degli invasi, posto fino a circa -28 metri dal piano campagna, sino al rilevato, per altri 7-9 metri), la localizzazione dei rifiuti maggiormente pericolosi (come quelli prodotti da Acna, stimati tra i -12 metri e i -18 metri dal piano campagna, per l'invaso II cat.; tra -8 metri e -20 metri dal piano campagna, per l'invaso di I cat.), l'assenza di presidi tecnici per gli invasi, le modalità abusive degli smaltimenti, la presenza di almeno un pozzo potenzialmente disperdente entro l'area Resit, foriero di accelerazione antropica, l'elevata possibilità di fratturazione della formazione tufacea al di sotto degli invasi, unica barriera naturale tra gli invasi e la falda.

Veniva descritto — oltre al disastro ambientale — l'avvelenamento in atto della falda acquifera sottostante ai siti di discarica sopra indicati (falda provvisoriamente individuata come insistente nell'area ricompresa tra le coordinate: A: 40°56'11.79« N — 14° 8'38.29 »E; B: 40°58'26.98« N — 14° 6'53.27 »E; C: 40°57'55.46« N — 14° 3'45.62 »E; D:

40°55'59.52« N — 14° 4'8.83 »E), risultando la falda inquinata, con rischio per l'agricoltura, per la salute animale e, secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006), la salute umana (nei casi di assunzione diretta), attesa la presenza di alifatici clorurati cancerogeni (n. 44 tricloroetilene e n. 45 tetracloroetilene della tab.2 all. 5 decreto legislativo n. 152 del 2006) di alifatici clorurati non cancerogeni (n. 50 1,2-dicloropropano, stessa tab. del decreto legislativo) per la presenza di alcune sostanze, tra quelle indagate, con concentrazioni oltre il limite tabellare dell'allora vigente decreto ministeriale n. 471 del 1999 (1,2-dicloropropano, tri-tetra-cloroetilene) per superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee prelevate dai pozzi, avvelenamento e disastro permanente con picco della contaminazione e dell'avvelenamento della falda acquifera previsto al più entro il 2064 (dunque a partire da una periodo anche prossimo), quando anche la naturale e più lenta migrazione dell'enorme massa di percolato stagnante raggiungerà la falda sottostante gli invasi Resit e si aggiungerà alla contaminazione in atto.

Si rilevava, ancora, che la falda acquifera sottostante ai siti di discarica — in progressivo deficit idrico e sempre più compressa per la vicinanza del mare e per l'intrusione salina — risultava fortemente emunta in zona per l'attività agricola e industriale, nonché per scopi alimentari della popolazione residente nel comprensorio limitrofo, popolazione composta da un numero imprecisato di persone, con estensione anche oltre i confini della provincia di Napoli.

Per cogliere con rapidità il grado di pericolosità della situazione della falda e dell'ambiente — e dunque valutare correttamente la gravità dell'azione degli avvelenatori — è sufficiente ricordare, in via esemplificativa, il grado di pericolosità dei rifiuti prodotti dall'Acna di Cengio (uno dei disastri ambientali più gravi del nostro paese), osservare come quantitativi complessivi di rifiuti provenienti dall'Acna — pari ad almeno 30.600 tonnellate — siano stati smaltiti nei siti Resit tra il 1987 ed il 1991 — trattandosi dunque di un caso lampante di traslazione territoriale del disastro ambientale — ed evidenziare come tale smaltimento costituisca una delle innumerevoli analoghe condotte (con la differenza di essere stata intermanente smascherata) coinvolgenti i siti.

(...) si procederà a dividere la ricostruzione in due periodi, il primo ricompreso nel lasso temporale di massima espansione dello sfruttamento delle discariche nell'ambito di un programma sostenuto dalla criminalità organizzata del clan casalese (ricompreso fino al 1995, per larga parte sottoposta al dominio di Bidognetti, Cerci e Chianese);

il secondo caratterizzato dall'avvento della gestione del commissariato di Governo e dai legami tra Facchi ed il Chianese Cipriano, partecipati dal Pinto e da altri, per il periodo intercorso fino al 2004.(...)»

Nella memoria per la requisitoria sono richiamati una serie di provvedimenti giudiziari, attraverso i quali sono stati acquisiti alcuni importanti elementi, posti a base della ricostruzione dell'intera vicenda.

Particolarmente significativa è la ricostruzione che i magistrati hanno operato in merito alla gestione mafiosa del traffico illecito dei rifiuti:

« (...) l'esistenza del clan dei casalesi quale associazione mafiosa, appartiene ormai al notorio criminale, (...) Per provare la sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'articolo 7 della legge n. 203 del 1991 nonché la responsabilità degli indagati, è necessario soffermarci sulla sussistenza di una programmazione mafiosa a monte dell'avvenimento delle falde e del disastro ambientale, in contestazione.

Quanto all'esistenza di uno specifico profilo programmatico criminoso individuato nel traffico illecito di rifiuti, quale attività naturalmente perseguita dal clan dei casalesi, rileva, in primis, la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, II Sezione, del 21 novembre 2000.

Con la decisione in oggetto – comportante numerose statuizioni di condanna – veniva esplicitamente contemplata la gestione illegale di rifiuti quale attività tipica dell'organizzazione mafiosa.

Tra le decisioni anche riflettenti la sussistenza del clan dei casalesi, le dinamiche interne all'associazione, (...) si richiama altresì il contenuto della sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sez. Penale, del 13/7/1999, nei cfr. di Di Matteo Pasquale + 20 (decisione irrevocabile). (...)

Si evidenziava, anche attraverso questo giudicato, come il traffico dei rifiuti costituisse una rilevante voce dell'attivo sociale, fondasse la tenuta del clan e costituisse, come sovente accade nei casi di rilevante utile, una delle ragioni principali di frizione interna, risultando ancora una volta ribadita la co-essenzialità della setta mafiosa per la realizzazione del crimine ambientale. (...)

Onde cogliere poi i legami, in punto di traffici di rifiuti, tra il gruppo egemone del clan dei casalesi ed i singoli capi-zona dei clan locali affiliati – appare utile confrontarsi con il contenuto delle indagini preliminari relative all'organizzazione mafiosa denominata « clan La Torre », ubicato in Mondragone e dintorni.

Riportandosi in questa sede al contenuto delle dichiarazioni rese da La Torre Augusto e Sperlongano Mario (vedi sul punto il paragrafo che precede) – il primo, capo indiscusso del clan, il secondo suo guardaspalle e gestore in sua assenza – si osserva come l'esistenza di una regia centralizzata dei traffici di rifiuti facente capo al clan dei casalesi sia stata pienamente confermata dalle investigazioni svolte nell'ambito del Proc. N. 15606/98 nei cfr. di Diana Giacomo + altri, sintetizzate nell'ordinanza di misura cautelare del GIP di Napoli, datata 28 agosto 2000.

(...)

Rilevanti per tratteggiare la sussistenza del reato contestato e dello specifico profilo programmatico si palesano inoltre le sentenze scaturite dall'indagine cd. « Adelphi », svolta anche nei confronti del Chianese Cipriano, e in particolare:

Sentenza emessa dal GUP, in data 19/7/1994 nei cfr. di Cerci Gaetano e Di Puerto Francesco;

Sentenza emessa dal GUP, in data 11 novembre 1993 nei cfr. di Chianese Cipriano + altri

Sentenza emessa dal tribunale di Napoli in data 26/6/1995 nei cfr. di Cerci Gaetano + altri.

(...)

È necessario innanzi tutto rilevare che nella sentenza emessa dal GUP, in data 19/7/1994 (proc. N. 9731/93 R.G., irrevocabile), è ulteriormente statuita la sussistenza del clan dei casalesi, lo specifico programma criminale finalizzato a trarre redditività dalla gestione trans-regionale del traffico di rifiuti, la riferibilità dello stesso al ruolo apicale del Bidognetti Francesco nonché affermata indiscutibilmente la responsabilità di Cerci Gaetano e Di Puerto Francesco

(...)

Alla prima valutazione del comportamento del Cerci Gaetano come riflettente un rapporto organico con il clan dei casalesi ed un ruolo fondamentale nello specifico settore, quale alter ego di Bidognetti Francesco, seguiva il portato della Sentenza del tribunale di Napoli del 26 giugno 1995, pur assolutoria quanto alla specifica e diversa fattispecie associativa contestata anche al Cerci Gaetano;

Si statuiva con precisione, nella sentenza, che:

il traffico dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali interessava gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 (pg. 11);

Perrella Nunzio aveva contattato Cerci Gaetano, uomo del Bidognetti, onde ricevere l'autorizzazione ad imporre una tangente sulle discariche Alma, Vassallo e Setri (Chianese) (pg. 20);

Cerci e Vassallo erano effettivamente legati da un vincolo, assolutamente non contrattualizzato (così sul punto si esprime lo stesso Cerci), ed economicamente dannoso (così si esprime, all'epoca falsamente, Vassallo), dimostrativo dell'esistenza di una diversa causale giustificativa (pg. 21);

il Di Puerto controllava tutti i rifiuti provenienti dalla Toscana, sui quali maturava un'imposta di lire 5 per ogni kg. destinato alla Campania, frutto di pregressi accordi con il Bidognetti; erano interessati all'affare anche Caterino Luigi della Pool ecologia, Ciardiello, un trasportatore amico del Cannavale, il Cerci e Iovine detto « o ninno », autorevole personaggio della zona, tutti coinvolti negli accordi di Viareggio (pg. 22-23);

gli incontri spartitori tra camorra — politica — imprenditoria, avvenuti a Viareggio e Villaricca si tennero negli anni 1989, inizio 1990 (pg. 25)

gli imprenditori traevano vantaggio dal monopolio, essendo così assicurata la copertura giuridica, resa possibile dal rilascio delle autorizzazioni provinciali e la liberazione da ogni presenza camorristica in zona (pg. 25)

lo stesso Avolio precisava che il Chianese gli aveva presentato Cerci, con il quale già lavorava, e che gli chiese di « garantire a quest'ultimo un viaggio al giorno »; Avolio aveva aderito alla richiesta, consentendo di assicurare un camion del Cannavale in favore di Cerci, circostanza confermata dal Cannavale (pg. 29);

la chiave di lettura degli episodi narrati comportava che all'imposizione della tangente seguiva la concessione di un'esclusiva a favore di Avolio, Vassallo e Chianese (pg. 29);

La condotta degli imputati risultava del tutto disancorata da modalità minatorie o costrizioni nei confronti degli smaltitori, senza che vi fosse alcun condizionamento della volontà, atteso il notevole interessamento degli imprenditori a tali pattuzioni (pg. 38);

l'assoluzione dall'imputazione di cui all'articolo 416 bis conseguiva alla ritenuta assenza di prova quanto all'esistenza del clan Perrella-Puccinelli e del clan dei casalesi ed alla ritenuta inesistenza di uno stato di assoggettamento dei presunti partecipanti al sodalizio (pg. 39);

venivano conseguentemente condannati per corruzione continuata in concorso Cerci Gaetano, Vassallo Gaetano, Avolio Luca, Perrone Capano, Cannavale Ferdinando e Fornaciari Mariano (vedi relativo dispositivo).

È evidente dalla lettura della sentenza del tribunale di Napoli che la stessa, concludendo per la sussistenza di un traffico illecito di rifiuti, gestito in modo organizzato attraverso la sistematica corruzione di pubblico ufficiale, anche nel diretto interesse dei gestori delle discariche, nonché degli intermediari, politici e persone affermatesi facenti parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, abbia — nella sostanza — ritenuto sussistente il nocciolo duro dell'incolpazione.

Osservando poi con maggior attenzione le conseguenze delle conclusioni raggiunte in sentenza, si rileva che — ritenuta per provata l'esistenza del clan dei casalesi e la partecipazione, in ruoli egemoni, di Bidognetti Francesco (...) — sia palese come il ruolo prioritario del Cerci, e dunque di Bidognetti Francesco, fosse stato ribadito.

Ugualmente esplicitata era l'assenza di qualsiasi ruolo passivo dei titolari delle discariche.

Su tali solide basi si innestano gli elementi probatori sopravvenuti, atti a consolidare l'assunto e valutarne la permanenza anche per gli anni successivi rispetto a quelli ritenuti in imputazione (1991).

L'esplicazione ulteriore di un ruolo attivo, da parte del Cerci Gaetano nella gestione dei traffici di rifiuti, emergeva con la dignità del giudicato dalla sentenza della pretura di Roma, Sez. Distaccata di Frascati, del 4 maggio 1999, confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 9 luglio 2001 ed ormai irrevocabile. Si tratta di una decisione fondamentale. Con suddetta decisione, statuente la condanna — tra gli altri — del Cerci alla pena finale di anni 4 di reclusione (aggiunta alla multa) veniva ricostruita una colossale e continuativa truffa, ai danni di numerosi comuni del Lazio (sono contestate n. 329 imputazioni!), fondata su una serie sistematica di falsificazioni documentali atte a coprire i reali siti di smaltimento dei rifiuti (discariche abusive o incontrollate), onde limitare i costi di conferimento e percepire indebite retribuzioni dagli enti territoriali.

La condotta si realizzava su un triennio (dal 1991 al 1993) — ossia, nella sostanza, immediatamente dopo l'individuazione dei traffici organizzati di rifiuti, svelati dall'indagine cd. « Adelphi » — e vedeva

la partecipazione essenziale e decisiva del Cerci Gaetano, quale intermediario tra numerosi appaltatori del servizio di smaltimento rifiuti, tra i trasportatori e tra i « titolari » diverse discariche abusive meridionali. (...) Venivano tracciati specifici elementi a carico di Cerci Gaetano, evidenziati:

il controllo da questi esercitato di fatto su tutte le attività di smaltimento degli RSU, essendo impossibile conferire rifiuti nel meridione italo, in presenza di pretesi accordi di esclusiva con i titolari delle discariche (abusive), senza passare dagli intermediari (pg. 49); situazione che, sovrapposta alla irrevocabilmente statuita « mafiosità » del Cerci, porta necessariamente a ritenerlo (quale appendice implicita dei distinti giudicati) quale titolare — in nome e per conto dell'organizzazione mafiosa — del « cartello camorristico » gerente il traffico illecito di rifiuti;

il suo ruolo di intermediario per molti trasporti di rsu provenienti dai comuni del Lazio e smaltiti in siti abusivi (pg. 49)

i legami con la criminalità organizzata del casertano ed il ruolo centrale del Cerci quale gestore (« coordinatore », « uomo di fiducia ») per conto del clan dei casalesi — in persona di Schiavone Francesco « Sandokan » e Bidognetti — al quale tutti gli appaltatori dovevano rivolgersi per poter scaricare, versando una tangente pari a 10 lire per ogni kg di rifiuto smaltito, ed ottenendo l'« autorizzazione » a scaricare presso discariche abusive, direttamente o mediatamente, riferibili al clan (pg. 49, 50, richiamante le dichiarazioni di Schiavone Carmine);

il massiccato controllo da parte del Cerci, in Campania, di ogni buca e cava autorizzata, i cui titolari tutti versavano la tangente (pg. 50, richiamante le dichiarazioni di Schiavone Carmine)

la sua professionalità nel settore dei rifiuti, quale titolare della « Ecologia Srl », trasferente la sede in Aversa, via De Chirico n. 1 — presso lo stesso luogo ove aveva sede la Eco Sud Srl dei fratelli Roma — nonché gestore effettivo dei trasporti eseguiti da Roma Elio (pg. 50, 51);

il ruolo di mandante delle falsificazioni, operate dai Fratelli Roma, delle bolle di consegna (pg. 51, richiamante le dichiarazioni rese dal co-imputato Di Marco Giovanni);

il rilascio di titoli bancari del Cerci a beneficio dell'Ecofin Consult del Di Marco (pg. 51 richiamante il maresciallo Danna della Guardia di finanza);

il rilascio di fatture dalla Ecofin Consult a favore della « Ecologia Srl » del Cerci (pg. 51);

il rinvenimento di assegni emessi dal Lucarelli in favore della Ecosud dei fratelli Roma, uno dei quali riscosso dal Cerci (pg. 51);

il ruolo di « esclusivista di zona » per lo smaltimento dei rifiuti presso le discariche del sud (pg. 52, richiamando la fonte indiretta Piucci e plurime fonti dirette tra cui quella diretta Coratti Tommaso, professionista del settore), situazione ambientale estremamente pros-